

---

---

DECRETO 12 aprile 2017.

**Rinnovo del riconoscimento della società Italcertifer S.p.a., in Firenze, quale organismo notificato con n. 1960, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 e s.m.i. con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;



Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 41 del 4 giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2012 di rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato con n. 1960 ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 - Determinazione delle tariffe relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed ad alta velocità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2013);

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e la procedura di verifica «CE» degli stessi;

Visto il decreto dirigenziale del capo Dipartimento prot. n. 177 registro decreti del 12 luglio 2016 che ha istituito il gruppo di lavoro (MIT - ANSF) per l'attività di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli organismi riconosciuti in ambito ferroviario;

Vista la convenzione MIT - DGTFE/ACCREDIA registrata con prot. n. 225 del 12 settembre 2016 per l'esecuzione di attività ispettive congiunte su organismi in possesso di riconoscimento e certificazioni emessi indipendentemente da ciascuna delle succitate amministrazioni sulla base di analoghe normative e standard di riferimento;

Vista l'istanza trasmessa con nota prot. n. ITCF-P-00043-17-FI del 9 gennaio 2017 con cui la società Italcertifer S.p.A. ha formulato istanza per il rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato ai sensi del decreto legislativo n. 191/2010 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario) con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo di cui all'allegato II del decreto medesimo, come di seguito riepilogati: sottosistemi strutturali (controllo, comando e segnalamento a terra; controllo, comando e segnalamento di bordo; energia; infrastrutture; materiale rotabile) e sottosistemi funzionali (manutenzione; applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci; esercizio e gestione del traffico);

Considerato che, nella predetta istanza, la società ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 191/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è rinnovato il riconoscimento della società Italcertifer S.p.A., con sede legale in largo Fratelli Alinari n. 4 - 50123 Firenze, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario comunitario di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, e di seguito specificati:

sottosistemi strutturali:

controllo, comando e segnalamento a terra;  
controllo, comando e segnalamento di bordo;  
energia;  
infrastrutture;  
materiale rotabile;

sottosistemi funzionali:

manutenzione;  
applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci;  
esercizio e gestione del traffico.


Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali — ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'orga-



nismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Italcertifer S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

#### Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo Italcertifer S.p.A. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerge il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo Italcertifer S.p.A. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla commissione ed agli altri Stati membri.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto rinnova per ulteriori cinque anni il riconoscimento quale organismo notificato con n. 1960 rilasciato con decreto dirigenziale prot. n. 41 del 4 giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2012.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2017

*Il direttore generale:* PARENTE

17A02836

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2017.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terre Tarentine» registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.**

IL DIRIGENTE PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 604/2017 della Commissione del 17 marzo 2017, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 604/2017 della commissione del 17 marzo 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 aprile 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione  
«TERRE TARENTINE»

Art. 1.

*Denominazione*

La denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

